

Proroga stato di emergenza (articolo 10)

Il Decreto **proroga lo stato di emergenza** dal 30 aprile al **31 luglio 2021**.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) - LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA

Prorogati fino al 31 luglio 2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'[allegato 2](#) del provvedimento in esame.

In particolare:

- l'obbligo di cui all'articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio ([Allegato 2](#), punto n. 23);
- le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al **lavoro agile in forma semplificata**, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile ([Allegato 2](#), punto n. 24).

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1)

Dal 1 maggio al 31 luglio, continuano ad applicarsi le **misure previste dal [D.P.C.M. 2 marzo 2021](#)** mentre, a partire **dal prossimo 26 aprile**, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere **consentiti** gli **spostamenti** in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle **zone bianca e gialla**.

Misure relative agli spostamenti (articolo 2)

Gli **spostamenti** in entrata e in uscita dai territori collocati in **zona arancione o rossa sono consentiti**, oltre che **per comprovate esigenze lavorative** o per **situazioni di necessità** o per **motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19**, disciplinate dall'art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l'effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore (articolo 3)

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado.

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4)

Dal 26 aprile 2021, nella **zona gialla** sono **consentite** le **attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena**, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal D.P.C.M. del 2 marzo e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei **servizi di ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, sono **consentite anche al chiuso**, con consumo al tavolo, **dalle ore 5 fino alle ore 18**, rispettando i limiti e con le modalità previste dal [D.P.C.M. 2 marzo 2021](#) e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5)

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni nonché le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6)

In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, dal:

- **26 aprile 2021** è consentito lo **svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva** anche di squadra e di contatto;
- **15 maggio 2021** sono consentite le attività delle **piscine all'aperto**;
- **1° giugno 2021** sono consentite le attività delle **palestre**.

Fiere, convegni e congressi (articolo 7)

Dal 15 giugno, in zona gialla, è **consentito lo svolgimento in presenza delle fiere**, rispettando i limiti e con le modalità previste dal [D.P.C.M. 2 marzo 2021](#) e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, ferma restando la **possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie** che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì **consentiti i convegni e i congressi**.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8)

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla, rispettando i limiti e con le modalità previste dal [D.P.C.M. 2 marzo 2021](#) e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, le attività dei **centri termali** e quelle dei **parchi tematici e di divertimento**.

Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9)

Il decreto prevede, nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all'interno dell'Unione, l'**introduzione**, sul territorio nazionale, delle **certificazioni verdi COVID-19**.

Tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea.